

Comunicazione n. DI</99023649> del 29-3-1999

inviata alle commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari e, p.c. al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'Abi, all'Anasf e all'Assoreti

Oggetto: **Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127/1997, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative**

Si fa riferimento al regolamento emanato con D.P.R. n. 403/1998, che, tra le altre cose, apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina della materia in oggetto.

Si rileva, in particolare, che tale regolamento prevede la possibilità di comprovare, con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, tra gli altri, il titolo di studio o la qualifica professionale posseduti e il fatto di non aver riportato condanne penali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, prevede che "tutti gli stati, fatti o qualità personali non compresi" nell'art. 1 dello stesso regolamento o nell'art. 2 della legge n. 15/1968, "sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4" della legge da ultimo citata.

Ancora, l'art. 5 del regolamento in esame estende la disciplina delle dichiarazioni sostitutive ai cittadini comunitari e, in taluni casi, anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia.

Come chiarito dal Ministero dell'interno nella circolare del 2 febbraio 1999 (pubbl. sulla G.U. - Serie Generale - n. 36 del 13 febbraio 1999), il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero delle certificazioni, e di dare il massimo impulso all'istituto della autocertificazione (articolo 1) che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (articolo 2, comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad una pubblica amministrazione.

Il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale cui deve adeguarsi l'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello di acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino senza richiedere allo stesso il relativo certificato.

Ciò premesso, con la presente comunicazione si intende fornire taluni chiarimenti a codeste commissioni regionali e provinciali in merito al coordinamento della nuova disciplina con la normativa dettata dalla Consob in materia di documentazione per l'accettazione delle domande di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari.

Si premette che attualmente la disciplina in tema di iscrizione all'albo dei promotori finanziari è regolata, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 99, comma 2, del regolamento n. 11522/1998⁽¹⁾ (come modificato ed integrato con delibera n. 11745 del 9.12.1998), dall'art. 16 del regolamento n. 10629/1997⁽²⁾ (nella versione modificata ed integrata dalla delibera n. 11523/1998).

Ad un intento di generale semplificazione hanno risposto le modifiche alle disposizioni in materia di procedura per l'iscrizione all'albo apportate al regolamento n. 10629/1997 con delibera n. 11523 del 1° luglio 1998 (cfr. in particolare l'articolo 16 del regolamento n.

10629/1997, come modificato ed integrato con la delibera da ultimo citata). In base a tale articolo, è peraltro necessario comprovare taluni dei requisiti prescritti con appositi certificati; altri documenti, invece, vengono richiesti autonomamente dalle stesse commissioni, una volta ricevuta la domanda (così il certificato generale del casellario giudiziale e la c.d. certificazione "antimafia").

Pur tuttavia, a seguito della entrata in vigore del reg. n. 403/1998, non pare derivare in via immediata e generalizzata l'illegittimità delle disposizioni regolamentari che prevedono la presentazione di determinati certificati od attestati, fermo restando l'obbligo di accogliere le dichiarazioni che gli interessati dovessero legittimamente produrre in sostituzione dei documenti.

Nella tabella che segue viene indicata la documentazione richiesta per l'iscrizione all'albo secondo le norme del regolamento 10629/1997 (nel testo modificato ed integrato dalla delibera n. 11523/1998) e, alla luce delle disposizioni del reg. 403/1998, le modalità con cui tale documentazione può essere sostituita.

<i>Documenti richiesti per l'iscrizione all'albo</i>	<i>Regolamento 10629/97 (modificato 11523/98)</i>	<i>D.P.R. 403/1998</i>
dichiarazione residenza	dich. sost. art. 2 l. 15/1968	invariato
corrispettivo istruttorio (1)	attestazione versamento	dich. sost. art. 2 l. 15/68
titolo di studio	certificato	dich. sost. art. 2 l. 15/68
req. professionalità esonero esame (funz. banche, SIM) (2)	attestazione ai sensi D.M. 472/1998	dich. sost. art. 4 l. 15/68
carichi pendenti	certificati resi dalle Procure c/o trib. e pret.	dich. sost. art. 4 l. 15/68
incompatib., provv. esteri, cause ostantive (3)	dich. sost. art. 4 l. 15/68	invariato
casellario	lo richiede la C.R.	dich. sost. art. 2 l. 15/68
antimafia	lo richiede la C.R.	dich. sost. art. 4 l. 15/68

In ordine a quanto sinteticamente riportato nella tabella, si rileva preliminarmente che:

(1) dalla data di entrata in vigore del reg. 403/1998 sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili (cfr. al riguardo, l'art. 1, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui il regolamento costituisce provvedimento attuativo); si ritiene, pertanto, "tacitamente abrogata" in quanto incompatibile con le disposizioni del reg. 403/1998, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, del regolamento n. 10629/1997 nella parte in cui prevede che l'interessato produca l'attestazione del versamento del corrispettivo istruttorio "a pena di irricevibilità della domanda"; fermo restando peraltro l'obbligo del soggetto istante di presentare documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento (quale, ad esempio, la sopra indicata dichiarazione sostitutiva);

(2) in tema di requisiti di professionalità si osserva che le esperienze professionali concretanti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del regolamento ministeriale possono attualmente comprovarsi, oltre che con l'attestazione resa secondo le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 3 e 4 del D.M. n. 472/1998, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968; in tal caso, peraltro, codeste commissioni dovranno provvedere a richiedere conferma di quanto dichiarato dal richiedente ai soggetti aventi titolo al rilascio dell'attestazione, presso le banche o le imprese di investimento secondo quanto precisato nel prosieguo della presente comunicazione;

(3) in tema di requisiti di onorabilità, si fa tra l'altro presente che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, già prevista dal regolamento 10629/97 (art. 16, comma 2, lett. e), nel testo riformulato dalla delibera n. 11523/1998) va integrata con quanto previsto dal D.M. 472/98 (in particolare, l'istante deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 472/1998, nonché di non versare in una delle " situazioni impeditive" di cui all'art. 2 del D.M. 472/1998).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore del reg. 403/1998, codeste commissioni siano tenute ad accettare⁽³⁾

le domande di iscrizione nelle quali, in luogo delle certificazioni attualmente prescritte dal regolamento n. 10629/1997 (nella versione modificata dalla delibera n. 11523/1998), l'istante dichiara, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 (in grassetto sono riportate le parti innovate rispetto al regime attuale):

- la propria residenza (ovvero, per i residenti all'estero, il domicilio eletto in Italia);

- il pagamento del corrispettivo istruttorio richiesto per l'iscrizione all'albo (con indicazione delle modalità di pagamento osservate, dell'importo del versamento nonché degli estremi dell'ufficio bancario o postale presso il quale il versamento è stato effettuato);

- il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito e dell'anno in cui è stato rilasciato;

- la sessione in cui è stato sostenuto l'esame di idoneità e la commissione esaminatrice, ovvero, a seconda dei casi, gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro, ovvero gli estremi dell'iscrizione nell'elenco dei negozianti abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

- l'assenza di condanne penali (ovvero le condanne penali riportate, con indicazione della violazione accertata, della pena inflitta e dell'autorità giudiziaria competente).

Dovranno, viceversa, essere dimostrati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/1968: (in grassetto le innovazioni):

- il possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 472/1998;

- **l'assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico (ovvero: la sussistenza di procedimenti penali a proprio carico, con l'indicazione dell'Autorità presso cui sono pendenti, delle violazioni ipotizzate, dello stato del procedimento e del numero di iscrizione al R.G.N.R.);**

- **il non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;**

- il non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 94 del regolamento n. 11522/1998;

- il non essere stato destinatario all'estero di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 **o la sussistenza di una delle situazioni impeditive di cui al decreto ministeriale n. 472/1998**, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

- il non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico⁽⁴⁾.

In ultima analisi, a seguito dell'entrata in vigore del reg. 403/1998, ai fini dell'iscrizione all'albo gli interessati, ove si avvalgano dello strumento della dichiarazione sostitutiva nei termini sopra precisati, non saranno più tenuti alla produzione di documenti o certificati.

Quanto da ultimo precisato non porta peraltro ad escludere che, ove il richiedente spontaneamente esibisca taluno dei documenti o certificati attualmente richiesti dal reg. 10629/1997, codeste commissioni regionali e provinciali possano validamente accettare lo stesso.

In merito, giova evidenziare che, in una circolare del 22 febbraio 1999, emanata in materia di reg. 403/1998 dal Ministero di Grazia e Giustizia (pubbl. sulla G.U. - Serie Generale - n. 46 del 25 febbraio 1999), viene precisato che "...il fatto che siano state privilegiate le dichiarazioni sostitutive e le acquisizioni di ufficio delle relative certificazioni non impedisce l'eventuale presentazione spontanea degli atti (*di stato civile n.d.r.*) da parte dei cittadini che ne sono già in possesso (ai quali però gli uffici non possono fare alcuna richiesta diretta di esibizione). Ciò per evidenti ragioni di semplificazione e di razionalizzazione. L'ufficio (*di stato civile n.d.r.*) che riceve tale certificazione raggiunge in tal modo la certezza giuridica del dato, evita i tempi morti che si verificano quando gli uffici richiesti non evadono immediatamente le istanze di acquisizione rivolte dagli uffici richiedenti, e consente ai cittadini di potere ottenere senza ritardo il rilascio degli atti di riferimento".

Cittadini stranieri

Dei cittadini stranieri si occupa l'art. 5 del reg. n. 403/1998, che opera una distinzione tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Per i primi, ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, si applicano le stesse disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste per i cittadini italiani. Pertanto, ove gli stessi richiedano l'iscrizione all'Albo, potranno presentare le dichiarazioni sostitutive di cui al sopra indicato elenco. I secondi, viceversa, potranno avvalersi delle dichiarazioni

sostitutive solo se residenti in Italia "secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223" e "(...) solo qualora i dati da comprovare siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani" (così si esprime il comma 2 del citato articolo 5). Pertanto, per questi ultimi le dichiarazioni sostitutive di cui alla tabella sopra indicata potranno essere accettate solo in limitate ipotesi (es. residenza, titolo di studio eventualmente conseguito in Italia etc.).

Occorre precisare peraltro che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento n. 10629/1997, i cittadini stranieri non residenti in Italia (siano o meno di nazionalità di Stati membri dell'Unione Europea), oltre alla documentazione prescritta dall'art. 16, commi 1 e 2, sono tenuti a presentare "certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità" previsti dal decreto ministeriale. Tali certificati devono essere corredati di un parere legale che suffraghi l'idoneità dei medesimi alle attestazioni in questione. I documenti in parola, se redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari dello Stato di origine oppure da un traduttore ufficiale. Solo nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati in parola, è ammessa la dichiarazione sostitutiva, ma il parere legale deve confermare la circostanza che nello Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti.

Alla luce delle nuove norme in materia di semplificazione sopra citate in oggetto si ritiene che, qualora venga presentata domanda di iscrizione all'albo da parte di un cittadino comunitario non residente in Italia, la disposizione di cui all'art. 16, comma 4, del regolamento n. 10629/1998 vada intesa nel senso che l'interessato potrà sempre dichiarare (con le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968) quanto ivi previsto indipendentemente dalla circostanza di trovarsi nell'impossibilità di ottenere le certificazioni richieste. A tale dichiarazione, peraltro, si ritiene che debba continuare ad essere allegato il prescritto parere legale.

Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, infine, le disposizioni di cui all'art. 16 reg. 10629/1997 trovano tuttora integrale applicazione, non risultando gli stessi contemplati dalle disposizioni inserite nel reg. 403/1998.

Acquisizione diretta di documentazione

In base all'art. 7, comma 1 del reg. 403/1998, qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, "i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione precedente su semplice indicazione dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro". L'acquisizione può avvenire anche a mezzo di fax o con altri mezzi informatici o telematici idonei ad accertarne la fonte di provenienza. Non sembra, dunque, che anche nel caso in esame, si possa legittimamente imporre al soggetto interessato di fornire i certificati previsti dal regolamento.

Predisposizione di modulistica per le dichiarazioni sostitutive

Si richiama l'attenzione di codeste commissioni sulla necessità che vengano predisposti moduli per l'accettazione delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dal reg.

403/1998: in particolare, "...in esse deve essere previsto il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art 26 della legge 15/1968, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675." (così si esprime, in merito, l'art. 6, comma 2, del reg. 403/1998).

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Tanto premesso in via generale sulla "sostituibilità" dei documenti per l'iscrizione all'albo promotori con apposite dichiarazioni, si osserva che, una volta che il soggetto si sia avvalso delle medesime nella presentazione dell'istanza di iscrizione, non si rinvengono motivi ostativi a che codeste Commissioni provvedano a richiedere documenti, certificazioni, o "conferme scritte" del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

La questione assume particolare rilievo con riferimento alle certificazioni in materia di condanne riportate e in materia di c.d. "antimafia", nonché alle attestazioni concernenti i requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del D.M. n. 472/1998.

In tali materie, una procedura di controllo generalizzata (riguardante, cioè tutti i soggetti e non solo "un campione" di coloro che si sono avvalsi della possibilità di rilasciare dichiarazioni sostitutive) contribuirebbe ad una certezza maggiore sulla sussistenza di tali importanti requisiti.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del reg. 403/1998 "le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive". Il successivo comma 2 del reg. 403/1998 prosegue specificando che "quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa documentazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato".

Sempre in tema di controlli, si fa presente poi, in via generale, che, in base all'art. 2, comma 3, del reg. 403/1998, "qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive" - di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 - "nel caso in cui i fatti, gli stati o le qualità personali siano certificabili o attestabili da parte di altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro 15 giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso".

Dall'esame delle disposizioni sopra citate si rileva che, da un lato, appare rimessa alle singole "amministrazioni procedenti" la valutazione circa l'intensità ed il numero dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive; d'altro canto, non vengono forniti parametri sul "quando" sia necessario verificare la "veridicità" delle dichiarazioni stesse (se, ad esempio, debbano esservi informazioni, di cui l'amministrazione sia in possesso, tali da far ragionevolmente dubitare del contenuto della dichiarazione).

Ancora, nel regolamento in esame non appare chiaro se i controlli in parola debbano essere esercitati sempre successivamente all'adozione del provvedimento richiesto dal privato ovvero se possano essere svolti anche in via preventiva.

Al riguardo si osserva, in relazione alla disposizione di cui all'art. 11 reg. 403/1998, sopra ricordata, che l'inciso "*anche a campione*" vale a non escludere, di per sé, la legittimità di un controllo generalizzato su determinate dichiarazioni, controllo che, nel caso delle dichiarazioni in tema di condanne riportate, procedimenti penali pendenti e misure di prevenzione "antimafia", appare giustificato dalla particolare delicatezza della materia "dichiarata" e dalle inevitabili ripercussioni, anche in termini di tutela del pubblico risparmio, che avrebbe una dichiarazione mendace in questo campo.

In materia di dichiarazioni concernenti i requisiti di professionalità sopra citati, occorre altresì rilevare che, in questo caso, la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 l. 15/1968 sostituirebbe un'attestazione dal contenuto "altamente specializzato" (nella quale, si ricorda, deve essere indicato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.M. 472/1998 "... l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento ..."); nella pratica, ciò spesso ha comportato l'insorgere di problemi interpretativi, per la soluzione dei quali si è rivelato necessario conoscere la "struttura" in cui si articola il singolo soggetto privato (banca, impresa d'investimento) presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale. La sussistenza dei requisiti in argomento, d'altro canto, ove idoneamente comprovata, dà diritto al richiedente di accedere all'albo senza dover sostenere la prova valutativa.

Pertanto, operando una sorta di "coordinamento" delle disposizioni del reg. 403/1998 con quelle contenute nell'art. 16 del reg. 10629/1997 e nell'art. 4 del D.M. 472/1998, si richiede a codeste commissioni, ogniqualevolta esse ricevano dai soggetti interessati dichiarazioni sostitutive, relative alle condanne penali riportate o alle misure di prevenzione c.d. "antimafia", ovvero relative all'esperienza professionale maturata presso banche o imprese d'investimento, di provvedere a controllare il contenuto di tali dichiarazioni. Ciò anche secondo i modi "semplificati" stabiliti dall'art. 11, comma 2, del reg. 403/1998, vale a dire richiedendo alle amministrazioni competenti la semplice "conferma scritta" del contenuto delle dichiarazioni ricevute, ovvero attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, senza che sia necessaria la successiva acquisizione del certificato.

In proposito, la scrivente ritiene che le modalità "semplificate" sopra indicate possano essere osservate anche nel caso di verifica sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive concernenti l'esperienza professionale, fermo restando che in ogni caso la "conferma scritta" debba essere rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 3 e 4 del D.M. 472/1998. Ancora in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti i già citati requisiti professionali, si ritiene altresì possibile, in analogia con quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 3, del reg. 403/1998, che l'interessato, "per accelerare il procedimento", produca l'attestato di cui eventualmente sia in possesso. Un tale comportamento dovrà peraltro risultare "spontaneo" e non indotto da eventuali richieste in tal senso provenienti dalla commissione che riceve la domanda.

I controlli di cui sopra si ritiene debbano essere svolti prima della formulazione delle relative proposte di iscrizione, stante, come già rilevato, la delicatezza della materia "da certificare" e le possibili conseguenze (sul piano della tutela del pubblico risparmio) della abilitazione all'esercizio dell'attività di promotore di soggetti che risultino sprovvisti dei suddetti requisiti di onorabilità e professionalità.

Verifica delle procedure di controllo

Con riguardo alle dichiarazioni sostitutive rese a codeste commissioni nelle restanti materie, la valutazione della necessità di controllarne la veridicità in via preventiva o successiva è rimessa a codeste commissioni stesse, considerata l'estrema varietà delle situazioni che in concreto possano configurarsi. Nondimeno, ogni commissione dovrà approntare una procedura di controllo *a campione* sul contenuto delle stesse dichiarazioni, riferendo alla Consob in merito alle eventuali anomalie riscontrate.

Conseguenze della non veridicità

In base all'art. 11, comma 3, del reg. n. 403/1998, "Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti i certificati che, nel senso sopra precisato, saranno oggetto di controllo "preventivo" da parte di codeste commissioni, si ritiene che, ove il soggetto comunque risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, tale disposizione non comporti conseguenze particolari (fatto salvo l'obbligo di denuncia dell'accaduto alla competente procura, obbligo gravante sull'amministrazione che ha ricevuto la dichiarazione mendace)⁽⁵⁾. Viceversa, qualora la falsità della dichiarazione sia accertata in sede di controlli successivi, fermo sempre restando l'obbligo di denuncia del fatto alle competenti autorità, codeste commissioni informeranno quanto prima la Consob, per la conseguente pronuncia, da parte di quest'ultima, della "decadenza dall'iscrizione" eventualmente già disposta.

Con l'inizio dell'operatività delle commissioni territoriali e dell'organismo per la tenuta dell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del T.U. della finanza, la procedura di iscrizione sarà regolata dall'art. 80 del reg. 11522/1998 (nel testo modificato dalla delibera n. 11745 del 9.12.1998), che allo stato non differisce sostanzialmente da quello dell'art. 16 reg. 10629/1997. Al riguardo, questa Commissione valuterà l'opportunità di apportare modificazioni alla disciplina non ancora vigente, in modo da renderla in linea con le innovazioni in tema di semplificazione e con le nuove disposizioni in tema di requisiti di onorabilità e professionalità previste dal D.M. n. 472/1998.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U. n. 297 del 21.12.1998* ed altresì in *CONSOB, Bollettino n. 12/98*.

2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche

ed integrazioni. Il regolamento 10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*; e con delibera n. 11745 del 9.12.1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21.12.1998* ed, altresì, nel Bollettino Consob n. 12/98.

3. Si evidenzia, sul punto, che la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di certificati o di atti di notorietà, costituisce violazione dei doveri d'ufficio (cfr. art. 3, comma 3, reg. 403/1998). In una circolare del 5 febbraio 1999 (cfr. sub all. n. 1), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, precisato che le singole amministrazioni "(...) sono tenute a (...) svolgere un monitoraggio puntuale e una verifica sulla concreta ed integrale attuazione delle disposizioni del regolamento (n. 403/1998) (...) nel caso in cui risultassero significative violazioni delle norme sull'autocertificazione devono essere avviati (...) i relativi procedimenti disciplinari."

4. Si evidenzia che talune modifiche contenute nell'elenco, concernenti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio già previste dal vigente art. 16, comma 2, lett. e) Reg. 10629/97 si rendono necessarie in virtù dell'entrata in vigore del nuovo regolamento disciplinante i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. n. 472/1998 ed alla riformulazione (e dunque nuova numerazione dei relativi articoli) del testo del regolamento n. 11522/1998 (a seguito della delibera Consob n. 11745/1998).

5. Non sembra infatti che, nel caso di specie, il comportamento osservato possa rilevare ai fini dell'avvio di un procedimento per l'applicazione di una sanzione ex art. 196 del T.U. della Finanza: il soggetto, quando ha reso la dichiarazione mendace, non risultava ancora iscritto nell'albo.

Data: 29/03/1999